

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02702/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2702 del 2024, proposto da Enrico Giacinto Caldarola, Claudio Caputo, Aurora Casillo, Giorgia Cassin, Valentina Chiaromonte, Michela D'Onofrio, Giacomo Diana, Alessandra Lucchetti, Claudia Monti, Federico Nervi, Alessia Oncini, Sabrina Peraro, Andrea Stella, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Difeso ed Elett. Te Dom. To Ope Legis Presso L'Avv. Generale dello Stato, Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento P, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio

Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

avverso e per l'annullamento, previa sospensione:

a)- del provvedimento m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002788 del 18.12.2023 emanato con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico pubblicato sul Portale unico del reclutamento INPA nonché sul sito ministeriale e rubricato “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” nella parte in cui, nel fissare i parametri della procedura medesima, all'art. 2 (“REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE”), prescrive che “1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di uno tra i seguenti titoli di studio: A laurea magistrale; B laurea specialistica; C diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; D diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; E diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto

secondario superiore. ... omissis...” nonchè nella parte in cui l'art. 4, comma 2 (“Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione”) prescrive che “I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82... omissis ... Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione... omissis ...” laddove tale modalità di presentazione delle domande comporta non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

b)- per quanto di ragione, quale atto preordinato ancorchè privo di immediata lesività concreta e non autonomamente impugnabile, del D.M. 13.10.2022 n. 194 concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 in uno al DPCM 03.10.2023, registrato con n. 2839 alla Corte dei conti il 31.10.2023 di autorizzazione ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi n. 979 posti di dirigente scolastico da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria ex articolo 29 del decreto legislativo n. 165/2001 e la procedura di reclutamento riservata prevista dall'articolo 5 del D.L. 29.12.2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.02.2023, n. 14;

c)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale anche non conosciuto che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi - anche in via cautelare - al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche

cautelare - di ammissione al detto concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, quanto all'istanza cautelare, che, secondo la deliberazione propria della presente fase, il requisito indicato dal legislatore per delimitare la platea dei potenziali partecipanti al concorso di interesse non appaia prima facie né irragionevole, né illogico, avuto riguardo alla diversità delle modalità di accesso e di selezione, oltre che parzialmente delle funzioni e delle responsabilità, dei docenti delle scuole paritarie rispetto a quelli delle scuole statali, positivamente riconosciuta nella normativa rilevante;

Ritenuto, quanto al periculum, che la scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso, ovvero lo svolgimento della stessa, della procedura oggetto del giudizio non integri gli estremi della irreparabilità del pregiudizio, anche tenuto conto della fase iniziale in cui si trova la procedura di interesse (cfr. Cons. St., VII, decreto n. 43/2024) e della possibilità di beneficiare di prove suppletive;

Ritenuto, pertanto, di dover rigettare l'istanza cautelare;

Ritenuto comunque:

- di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che dovrà essere effettuata dal ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019, a pena di improcedibilità del ricorso, sia quanto alla tempestività della notifica sia quanto alla tempestività del deposito;
- di dover ordinare all'amministrazione il deposito di una esauriente relazione sui fatti di causa e sui motivi di diritto di cui al ricorso, anche ex art. 64 c.p.a. e ai fini delle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge la domanda cautelare.

Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

